

n. 15 – 18 settembre 2019 ANCORA SULLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE

Dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 è possibile lo scorrimento delle graduatorie degli idonei e l'utilizzo delle graduatorie di altre Amministrazioni?

È del tutto assodata la *ratio* della Legge di Bilancio 2019, in coerenza con un *turn-over* ormai generalizzato al 100%, che ha introdotto nuovi principi in materia di efficacia delle graduatorie, così riassumibili:

- le graduatorie hanno validità esclusivamente triennale;
- a regime, le stesse potranno essere utilizzate unicamente per coprire i posti messi a concorso, fatto salvo lo scorrimento solo in caso di mancata costituzione o estinzione anticipata del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori, per le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e per assunzioni dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla Legge n. 407/1998.

Il cambiamento radicale rispetto al passato è evidentemente riconducibile a una chiara volontà di porre fine alla catena ininterrotta di proroghe delle graduatorie attraverso un meccanismo a scalare di quelle approvate dall'anno 2010 in poi (le graduatorie approvate fino al 2009 perdono definitivamente la loro efficacia), nonché di migliorare il coordinamento di norme che hanno previsto discipline eccezionali o derogatorie rispetto al reclutamento ordinario, si pensi alle stabilizzazioni succedutesi negli anni.

Questa posizione ha sin da subito destato dubbi e quesiti applicativi tenuto conto dei precedenti interventi legislativi, che avevano già tentato di ridurre il numero di idonei disponibili (D.L. n. 101/2013 convertito nella Legge n. 125/2013 e D. Lgs. n.75/2017), e delle disposizioni abrogate della Legge di Bilancio 2019, ovvero:

- 1. è possibile ricorrere alle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato per stipulare contratti a tempo determinato?
- 2. è possibile utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019?
- 3. è possibile utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni?

Nella nostra precedente risposta 5 settembre 2019, n. 13, effettuato un *excursus* della normativa in applicazione, l'argomento è stato analizzato alla luce della deliberazione n. 36/2019/PAR della Corte dei Conti - sezione di controllo per la Regione Sardegna.

A distanza di pochi i mesi, è intervenuta la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Marche nella Camera di consiglio del 4 settembre 2019, con deliberazione n. 41/2019/PAR - alla cui lettura si rinvia per le considerazioni di merito - in risposta ad alcuni quesiti posti da un Comune sulla possibilità di scorrere le graduatorie, giungendo a conclusioni di principio opposte a quelle dei giudici contabili della Sardegna.

1. L'utilizzo, per assunzioni a tempo determinato, di graduatorie di concorsi per posti a tempo indeterminato.

La Legge n. 145/2018 stabilisce l'obbligo di utilizzo delle graduatorie di concorso per il reclutamento di personale esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso eliminando tanto la possibilità di operare lo scorrimento delle graduatorie nel periodo di vigenza delle stesse per far fronte alla copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti, quanto per la copertura di posti necessari ad altro Ente.



Il Collegio marchigiano ritiene che tale principio non possa trovare applicazione per le assunzioni a tempo determinato, in quanto la norma che lo consente, cioè l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata a prevenire il precariato attraverso il ricorso a contratti di lavoro flessibili, soltanto per esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali, non è stata esplicitamente abrogata dalla Legge di Bilancio 2019 e, pertanto, costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della Legge n. 145/2018, dettata da una ratio differente.

2. L'ambito di applicazione della Legge n. 145/2018 per l'utilizzo di graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato

Il Collegio conferma che il comma 361 della Legge n. 145/2018 ha eliminato la possibilità di scorrimento delle graduatorie per far fronte alla copertura di posti che si rendessero vacanti successivamente all'indizione del concorso" per le esigenze sia dell'Amministrazione che bandisce che di altre Amministrazioni.

"Al contrario, per i concorsi banditi antecedentemente al 31 dicembre 2018, il Collegio ritiene che non si possa affermare lo stesso principio dal momento che l'art. 1 comma 365 dispone che la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 145/2018.

3. L'assunzione mediante scorrimento degli idonei di graduatorie di altri Enti

A differenza della Sezione Sardegna che ritiene che l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 risulterebbe implicitamente abrogato in quanto incompatibile con la nuova regola generale di cui al comma 361 della Legge n. 145/2018, il Collegio evidenzia come tale principio si possa applicare solo ai casi rientranti nell'ambito applicativo della Legge n. 145 del 2018, ossia alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, per espressa previsione normativa (comma 365). Di conseguenza l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 risulterebbe inapplicabile solo per dette graduatorie. [....]

Inoltre il Collegio, a conferma della perdurante vigenza dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, evidenzia come lo stesso sia tuttora citato in diverse disposizioni (art. 36, comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 100, Legge n. 311/2004, art. 9, comma 4-bis D.L. 78/2010); pertanto, tale articolo non risulterebbe inapplicabile in ogni caso, ma solo con riguardo alle fattispecie rientranti nel perimetro applicativo della Legge 145/2018, in quanto non compatibile con la ratio del "revirement" normativo, risultando invece applicabile ai casi che si collocano al di fuori di esso (assunzioni a tempo determinato e indeterminato in caso di utilizzo di graduatorie di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2019).

Tenendo conto di quanto sostenuto dai magistrati contabili delle Marche, si viene a delineare il seguente quadro applicativo:

- ogni Amministrazione può utilizzare le proprie graduatorie ancora vigenti di concorsi banditi prima del 1° gennaio 2019, nel rispetto delle modalità di scorrimento a scalare, corredato per le graduatorie più datate, da condizioni aggiuntive (frequenza obbligatoria da parte dei soggetti in graduatoria di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna Amministrazione e superamento di un esame-colloquio finalizzato alla verifica del perdurare dell'idoneità);
- è possibile utilizzare le graduatorie di concorsi propri e di altri Enti per posti a tempo indeterminato, banditi anche dopo il 1° gennaio 2019, per effettuare assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;



- è vietato utilizzare graduatorie proprie e di altri enti di concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le deroghe di scorrimento espressamente previste dalla normativa.

È utile ricordare, nel contesto in esame, che il 7 luglio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 56/2019 (c.d. Legge Concretezza), che reca disposizioni volte a migliorare l'efficienza amministrativa attraverso una serie di misure, tra cui la previsione di norme finalizzate ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella amministrazione pubblica.